

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Oltre alle definizioni altrove date ad altri termini in queste Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi, ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini hanno il significato ad essi sotto attribuito.
- “Acquirente”** si intende SRB S.p.A. una società costituita secondo la legge italiana, con sede legale in Brindisi (BR), Strada per Fiume Piccolo n. 10, Zona Industriale, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Brindisi con il numero 03673640409, c.f. e P.IVA n. 03673640409 ed ogni Membro che diventi parte contraente.
- “Beni”** si intende qualsiasi bene concordato nel Contratto per essere acquistato o fornito all'Acquirente dal Venditore (compresa qualsiasi parte o parti di essi).
- “Condizioni”** si intendono le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi accettate dal Venditore, applicabili anche a ogni altro Membro.
- “Contratto”** si intende l'Ordine di Acquisto e/o l'eventuale contratto stipulato con il Venditore integrati con le presenti Condizioni.
- “Impianto”** si intende l'impianto o le apparecchiature di proprietà, in affitto o in locazione da parte dell'Acquirente ed utilizzati di comune accordo da o per conto del Venditore per il Lavoro Concordato.
- “Ingegnere di SRB”** si intende l'ingegnere nominato dall'Acquirente o, se non è nominato, il Responsabile Acquisti.
- “Lavoro Concordato”** si intendono i servizi che devono essere eseguiti dal Venditore in base a quanto previsto dal Contratto.
- “Legge Applicabile”** si intendono le leggi, le norme, i codici, i regolamenti, nazionali, internazionali e/o comunitari, applicabili ai Beni e/o Servizi venduti o ai Servizi forniti, incluse, a mero titolo esemplificativo, le normative sull'ambiente, anti-corruzione, sui diritti dei lavoratori, sulla libertà di associazione, salari, benefici ed orari di lavoro.
- “Membro”** si intende ogni persona o entità che controlla, è controllata da, o è sottoposta a controllo comune di SRB S.p.A. I Membri sono considerati terze parti beneficiarie delle presenti Condizioni Generali.
- “Merici Pericolose”** si intende solidi, liquidi o gas che possono danneggiare le persone, altri organismi viventi, proprietà e l'ambiente.
- “Ordine di Acquisto”** si intende il modulo d'ordine standard dell'Acquirente per la fornitura di beni e servizi comprensivo delle Condizioni, comunicate ed accettate dal Venditore, le quali sono parte integrante dello stesso.
- “Regolamenti”** si intende i Regolamenti e le Condizioni Particolari di Sicurezza per il Venditore: emessi dall'Acquirente per qualsiasi Sito o Siti.
- “Servizi”** si intende qualsiasi servizio concordato nel Contratto per essere acquistato da o fornito all'Acquirente dal Venditore (compresa qualsiasi parte o parti di esso).
- “Sito”** si intende l'area dell'Acquirente come definita nel Contratto o nei documenti di gara.
- “Specifiche”** si intendono le specifiche per i Beni e Servizi forniti dall'Acquirente al Venditore o dal Venditore all'Acquirente come concordato tra le parti fino al momento della consegna o esecuzione dei Beni e Servizi.
- “Venditore”** si intende la persona, azienda o società che accetta l'Ordine di Acquisto e/o stipula il Contratto e le Condizioni inclusi, a titolo esemplificativo, i legali rappresentanti, i successori ed i cessionari. Il venditore, a seconda della tipologia di Servizio prestato, potrà assumere il ruolo di appaltatore, fornitore, vettore, e così via.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

- 2.1. Le Condizioni sono le uniche condizioni in base alle quali l'Acquirente è disposto a contrattare con il Venditore, esse regolano il Contratto e il Lavoro Concordato, con esclusione di tutti gli altri termini e condizioni, le eventuali variazioni delle Condizioni non avranno alcun effetto se non saranno espressamente concordate per iscritto dalle parti.
- 2.2. Solo un Ordine di Acquisto effettuato per iscritto è considerato un'offerta da parte dell'Acquirente per l'acquisto di Beni e Servizi alle presenti Condizioni.
- Gli Ordini di Acquisto verbali sono considerati validi soltanto se confermati per iscritto dall'Acquirente. Gli Ordini di Acquisto sono considerati accettati espressamente dal Venditore qualora abbia dato comunicazione di accettazione, sottoscritta da una persona autorizzata, mediante e-mail.
- Gli Ordini di Acquisto per iscritto o le conferme per iscritto di un Ordine di Acquisto verbale possono essere inviate dall'Acquirente sottoscritti da una persona autorizzata mediante e-mail con in allegato l'Ordine di Acquisto. Il Contratto si intenderà concluso una volta ricevuta l'accettazione espressa del Venditore.
- L'accettazione espressa di un Ordine di Acquisto costituisce accettazione delle Condizioni e la rinuncia alle condizioni generali di vendita del Venditore o ai contratti standard sulla vendita del Venditore.
- 2.3. In ogni caso di contrasto tra le Condizioni e differenti condizioni specifiche previste in un Ordine di Acquisto o in un altro contratto, le specifiche condizioni contenute nell'Ordine di Acquisto o nell'altro contratto prevorranno.

3. VARIAZIONI DEI BENI

- 3.1. Salvo quanto previsto alla Clausola 3.2., l'Acquirente può in qualsiasi momento, dando un ragionevole preavviso scritto al Venditore, apportare modifiche alla quantità, progetto o Specifiche, metodo di imballaggio o di consegna, luogo o data di consegna o esecuzione del Contratto.

- 3.2. Se una proposta di modifica in conformità alla Clausola 3.1. aumenta o diminuisce il costo o il tempo necessario per l'esecuzione del Contratto, il prezzo sarà proporzionalmente adeguato ed un aggiustamento ragionevole verrà pattuito mediante accordo scritto tra le Parti in merito al tempo della consegna, alla data di esecuzione, al prezzo o al tempo per la consegna o le prestazioni.
- 3.3. Il Venditore provvederà tempestivamente ad inviare all'Acquirente una comunicazione scritta delle modifiche effettive o previste delle sue materie prime, metodi di produzione o di servizio, in generale, rispetto all'ultimo acquisto del Venditore o agli ultimi Beni o Servizi approvati. Considerando che l'Acquirente ha bisogno di informare i propri clienti ed i propri dipendenti di cambiamenti nei processi, materiali o servizi, il Venditore si impegna a fornire prima delle modifiche i seguenti elementi: (a) un elenco di tutti gli ingredienti dei Beni e Servizi che possono essere acquistati di volta in volta dall'Acquirente; (b) le variazioni del quantitativo di uno o più ingredienti; e (c) le informazioni riguardanti eventuali modifiche o aggiunte a tali ingredienti o cambiamenti nei processi del Venditore.

4. QUALITÀ E DIFETTI

- 4.1. Il Venditore garantisce che i Beni avranno le specifiche qualità espressamente concordate nel Contratto, e, se non è previsto dal Contratto, il Venditore garantisce che i Beni avranno le qualità necessarie per lo scopo previsto dall'Acquirente.
- In ogni caso, il Venditore garantisce che i Beni devono essere tra i migliori disponibili per design, qualità, materiali e lavorazione, i Servizi devono essere eseguiti con tutte le ragionevoli conoscenze e cure, in conformità con le *best practice* del settore, devono essere conformi agli standard che sono normalmente richiesti per quanto riguarda ogni Bene e/o Servizio, devono essere senza difetti e conformi a tutti gli effetti con l'Ordine di Acquisto e con le Specifiche ed essere conformi per lo scopo come previsto dall'Acquirente. I diritti dell'Acquirente previsti dalle Condizioni si aggiungono alle condizioni di legge ed alle ulteriori garanzie date all'Acquirente da parte del Venditore. Se i Beni da fornire consistono o includono servizi, questi servizi devono essere effettuati con tutte le ragionevoli conoscenze ed in conformità con le *best practice* del settore.
- 4.2. Il Venditore deve rispettare gli standard del settore alimentare in materia di igiene (conformemente alla normativa UE in vigore), alle norme di sicurezza vigenti e dei sistemi di garanzia della qualità richiesti ed approvati dall'Acquirente (secondo il regolamento di Igiene Aziendale dell'Acquirente, il quale il Venditore conferma di aver già ricevuto e completamente esaminato ed accettato). Inoltre, il Venditore applicherà tutte le misure necessarie per garantire la piena tracciabilità dei Beni e/o Servizi e gli eventuali ingredienti o parti di essi.
- 4.3. Nel caso in cui i Beni consistano in macchinari, questi dovranno avere i requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni o altra Legge Applicabile e la marcatura CE di conformità.
- I Beni devono essere stati realizzati conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 o altra Legge Applicabile per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 277/1991 e successive modifiche ed integrazioni o altra Legge Applicabile, per quanto concerne la protezione contro i rischi da rumore.
- I macchinari per i quali i rischi siano prevalentemente di natura elettrica devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 19 maggio 2016, n. 86, o altra Legge Applicabile, in attuazione della Direttiva 73/23/EC, della Direttiva 2014/35/UE e delle successive modifiche. Qualora fosse riscontrata direttamente dall'Acquirente o in seguito a rilievi dell'Autorità Competente, la mancata rispondenza del macchinario alle norme di cui sopra, il Venditore sarà tenuto a riportarlo a norma, immediatamente, senza alcun onere o costo a carico dell'Acquirente, anche se fossero scaduti i termini di garanzia da lui prestati.
- 4.4. In qualsiasi momento prima della consegna come disciplinata dalla Clausola 9, previo ragionevole preavviso scritto da parte dell'Acquirente al Venditore, l'Acquirente avrà il diritto di ispezionare e verificare i Beni, gli impianti del Venditore, i processi e le procedure. Se a seguito dei risultati di tale ispezione o test l'Acquirente è del parere che i Beni, l'impianto e/o il processo e/o le procedure non sono o è improbabile che siano conformi a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto o nella Specifica, l'Acquirente deve informare il Venditore ed il Venditore deve immediatamente adottare le misure necessarie a garantire la conformità ed in aggiunta l'Acquirente ha il diritto di richiedere ed assistere ad ulteriore test ed ispezione.
- 4.5. Nonostante qualsiasi ispezione o test di tal genere, il Venditore resta pienamente responsabile per i Beni e qualsiasi ispezione o prova di tal genere non diminuisce o comunque non incide sugli obblighi del Venditore e sui diritti dell'Acquirente previsti dalle Condizioni e/o Contratto.

5. RISARCIMENTO

- 5.1. Per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna o dal completamento della esecuzione del Contratto, il Venditore dovrà tenere l'Acquirente interamente indenne da ogni perdita, danno, lesione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali e gli altri compensi professionali) richiesti o sostenuti o pagati dall'Acquirente a seguito di o in connessione con quanto descritto di seguito da parte del Venditore, il suoi agenti o subappaltatori:
- difetto di lavorazione, qualità o materiale, tra cui, a titolo esemplificativo, errori di progettazione e vizi occulti;
 - non conformità dei Beni e/o dei Servizi con quanto previsto nel Contratto, nelle Condizioni e dalla legge italiana o da ogni altra Legge Applicabile;

- (c) non conforme esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto o dalle Condizioni;
 - (d) qualsiasi richiesta rivolta all'Acquirente in relazione a qualsiasi responsabilità, perdita, danno, lesione, costo o spesa (insieme "Perdita") sostenuta dai suoi dipendenti o agenti o da qualsiasi cliente o di terzi nella misura in cui tale perdita è stata causata da, riguarda o deriva dai Beni e/o Servizi come conseguenza di una violazione diretta o indiretta della prestazioni dovuta a negligenza o mancata o ritardata esecuzione dei termini delle Condizioni e/o Contratto da parte del Venditore.
- 5.2. Le parti di ricambio fornite dal Venditore ed i lavori di riparazione eseguiti in virtù della garanzia di cui sopra rientrano nel risarcimento previsto dal punto precedente e il periodo di garanzia relativo è prorogato di conseguenza in modo da coprire tali parti e/o opere.

6. RIMEDI

- 6.1. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio che spetta all'Acquirente, in base a quanto previsto dalla Legge Applicabile, se i Beni e/o Servizi non sono forniti secondo quanto previsto dalle Condizioni e/o dal Contratto, o il Venditore non rispetta uno qualsiasi dei termini delle Condizioni e/o del Contratto o le Leggi Applicabili, l'Acquirente ha il diritto di concedere al Venditore l'opportunità, ad esclusivo carico di questo ultimo, di porre rimedio, entro e non oltre 7 (sette) giorni – o entro un diverso periodo ragionevolmente richiesto e concordato con l'Acquirente – dall'avviso di ricevimento della richiesta da parte del Venditore, a qualsiasi difetto dei Beni o di fornire Beni sostitutivi, o di risolvere qualsiasi difetto nell'esecuzione dei Servizi o di eseguire i servizi correttamente e di svolgere qualsiasi altra attività necessaria per garantire che siano rispettati i termini delle Condizioni, del Contratto e le Leggi Applicabili.
- 6.2. Se il Venditore non riesce a conformarsi con quanto prescritto dalle Leggi Applicabili e/o dalle Condizioni e/o dal Contratto nei termini previsti dal precedente paragrafo, l'Acquirente ha il diritto di avvalersi di uno o più dei seguenti rimedi a sua discrezione, a seconda che una parte dei Beni e/o dei Servizi sia stata accettata o meno dall'Acquirente:
- (a) rescindere il relativo Ordine;
 - (b) rifiutare i Beni (in tutto o in parte, a seconda del caso) e restituirli al Venditore a spese ed a rischio del Venditore previo rimborso completo ed immediato da parte del Venditore delle spese per la restituzione dei Beni;
 - (c) rifiutare i Servizi ed ottenere un rimborso completo;
 - (d) effettuare, a esclusivo carico del Venditore, qualsiasi lavoro necessario per rendere i Beni e/o i Servizi conformi alle Condizioni, al Contratto ed alle Leggi Applicabili; o
 - (e) terminare il Contratto, dandone comunicazione per iscritto al Venditore, e, di conseguenza, rifiutare qualsiasi consegna successiva dei Beni e qualsiasi esecuzione successiva dei Servizi.
- 6.3. L'Acquirente ha, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni che potrà subire in conseguenza della violazione o delle violazioni dal parte del Venditore di quanto previsto dalle Condizioni e/o Contratto e/o dalle Leggi Applicabili.

7. GARANZIA BREVETTO E RISARCIMENTO

- 7.1. Il Venditore garantisce che i Beni consegnati o i Servizi eseguiti ai sensi delle Condizioni e del Contratto, e la vendita e l'uso dei Beni secondo il normale utilizzo o l'utilizzo pattuito, non violerà o contribuirà a violare, alcun brevetto o copyright e non violerà o contribuire a violare i segreti commerciali di terzi soggetti.
- 7.2. Il Venditore si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi successori, cessionari e clienti, e gli utilizzatori dei prodotti dell'Acquirente, da e contro tutte le azioni, controversie, perdite e danni, comprese le spese ed i ragionevoli costi legali ed i costi e le spese sostenuti, in conseguenza di una azione per una violazione o per una partecipazione ad una violazione di qualsiasi brevetto o copyright, o violazione di altrui segreto commerciale, causata dall'uso o dalla vendita dei Beni o dalla prestazione dei Servizi.
- 7.3. Il Venditore garantisce che i Beni e/o i Servizi saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nelle Condizioni e Contratto. Il Venditore garantisce, inoltre, che, se i Beni consistono in macchinari, saranno esenti da difetti, in accordo e nei limiti della garanzia tecnica prevista nei manuali d'uso in vigore al momento della loro consegna all'Acquirente. Il Venditore garantisce la conformità dei Beni alle Leggi Applicabili ed ai regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e ad ogni altra Legge Applicabile in vigore nella nazione dell'Acquirente.
- 7.4. I Beni acquistati si intendono coperti dalla garanzia contrattuale che copre i difetti di fabbricazione e di materiale, le condizioni ed il periodo di validità della garanzia contrattuale sono i seguenti:
- (a) la garanzia contrattuale copre i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data della firma del verbale di collaudo se previsto o dalla data di trasferimento della proprietà;
 - (b) la sostituzione dei pezzi difettosi e le riparazioni dei Beni sono a carico esclusivo del Venditore sia per quanto riguarda il costo del pezzo sia per l'opera necessaria alla sostituzione. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore per iscritto di ogni difetto o malfunzionamento dei Beni forniti ed il Venditore dovrà prontamente ed a sue spese sostituire o riparare il macchinario o correggere il difetto o il malfunzionamento;
 - (c) se il Venditore non dovesse sostituire o riparare il Bene o correggere il difetto o il malfunzionamento in maniera soddisfacente, l'Acquirente avrà il diritto, a sua esclusiva scelta, di (i) effettuare la sostituzione,

riparazione o correzione in proprio, a spese esclusive del Venditore, o (ii) far effettuare tale sostituzione, riparazione o correzione da un terzo a spese esclusive del Venditore, o (iii) ottenere dal Venditore il rimborso completo del prezzo di acquisto pagato per i Beni difettosi o con malfunzionamenti e restituire gli stessi, con spese a carico del Venditore, salvo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

Il Venditore concorda che le garanzie di cui sopra sono in aggiunta a qualsiasi garanzia prevista dalle Leggi Applicabili o espressamente concesse dal Venditore con il Contratto o con le presenti Condizioni, e sono anche in aggiunta a tutte le altre garanzie, sia espresse che implicite, applicabili all'Ordine di Acquisto ed al Contratto.

Tutte le garanzie rimarranno in vigore nonostante il possibile esito positivo di ogni ispezione, test, accettazione o pagamento da parte dell'Acquirente, e rimarranno in vigore anche a dispetto di qualsiasi Ordine di Acquisto, cessazione di ordini o accordi relativi agli ordini.

Il Venditore fornirà una garanzia di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione sia stata completata con risultati tecnicamente validi e soddisfacenti.

- 7.5. Oltre alla facoltà di ispezionare i Beni alla partenza, l'Acquirente potrà esaminare i Beni al loro arrivo a destinazione e denunciare per iscritto al Venditore qualsiasi vizio di conformità dello stesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scoperta invitando il Venditore agli accertamenti dei Beni e/o Servizi in contraddittorio. In caso di contestazione in relazione alle caratteristiche ed alla qualità del prodotto faranno incontestabilmente fede, tra le parti, le caratteristiche condizioni e qualità del prodotto accertati dall'Acquirente.

8. ASSICURAZIONE

- 8.1. Il Venditore deve mantenere una polizza di assicurazione di responsabilità globale, che includa la copertura di terzi e della responsabilità contrattuale (lesioni personali e danni alla proprietà) e la copertura di responsabilità da prodotto, nominando l'Acquirente come un ulteriore assicurato e, su richiesta, deve fornire all'Acquirente un certificato di assicurazione attestante la richiesta copertura e che tale polizza(e) è/sono in vigore. Il Venditore deve mantenere la copertura per un importo minimo di euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per ogni evento o qualsiasi altra copertura che verrà richiesta da parte dell'Acquirente, caso per caso.

9. SPEDIZIONE

- 9.1. Le modalità di spedizione e consegna indicate nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto saranno disciplinate dagli INCOTERMS® 2010, o secondo l'ultima versione degli INCOTERMS® disponibile. Se nulla è previsto nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto, i Beni verranno consegnati, secondo quanto previsto dalla ICC INCOTERMS® Rule denominata DDP (Delivery Duty Paid), o secondo l'ultima versione degli INCOTERMS® disponibili, nel luogo comunicato al Venditore dall'Acquirente, che verrà considerato come il luogo convenuto di consegna della merce. Di conseguenza, il Venditore sarà responsabile per eventuali danni, perdite, carenze o perdite naturali subite dai Beni durante il trasporto o nel corso o durante le operazioni di carico e scarico, anche se sono stati utilizzati contenitori messi a disposizione dall'Acquirente. Salvo che sia diversamente stabilito nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto, le consegne saranno accettate dall'Acquirente soltanto se effettuate in orario di lavoro. Lo scarico deve avvenire esclusivamente sotto la direzione ed alla presenza dell'Acquirente, in persona di uno dei suoi rappresentanti debitamente autorizzati.
- 9.2. Il Venditore deve assicurare che ogni consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna, che mostra, tra l'altro, il numero d'ordine, la data dell'ordine, il numero dei colli ed il loro contenuto e, nel caso di consegna parziale, il saldo residuo da consegnare. In ogni caso, il Venditore deve fornire all'Acquirente la documentazione necessaria prescritta dalla ICC INCOTERMS® Rule che disciplina la consegna.
- 9.3. Il termine per la consegna è considerato essenziale. Il Venditore non effettuerà la consegna prima di ottenere un valido numero di Ordine di Acquisto emesso dalla Direzione Acquisti SRB. I Beni dovranno essere consegnati montati, installati e collaudati entro i termini concordati nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, installazione, montaggio e collaudo il Venditore sarà chiamato a rispondere dei danni, direttamente o indirettamente causati all'Acquirente o a terzi dalla ritardata esecuzione di una obbligazione scaturente dal Contratto o dalla ritardata consegna dei Beni. Il danno è quantificato in un importo pari al 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%. I giorni di ritardo si calcolano separatamente per le diverse date indicate e sono cumulabili fino ad un massimo del 10%. Le date di consegna, montaggio, installazione e collaudo come indicate nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto sono fisse ed immutabili. Qualora i Beni acquistati siano costituiti da più componenti, tali componenti potranno essere spediti direttamente all'Acquirente nei giorni precedenti l'installazione. L'Acquirente, nel caso, è impegnato a custodire il materiale fino all'arrivo degli addetti all'assemblaggio, ma non è responsabile per un qualsivoglia danneggiamento fino all'arrivo di tali addetti. Eventuali costi sostenuti per la custodia saranno a carico del Venditore.

- Salvi i rimedi previsti nella Clausola 6, se i Beni non vengono consegnati alla data stabilita, fatti salvi eventuali altri diritti dell'Acquirente, questo ultimo si riserva il diritto di:
- rifiutare di accettare e pagare i Beni in questione;
 - risolvere il Contratto e, di conseguenza, rifiutare ogni successiva consegna dei Beni; in cumulo con l'esercizio di qualsiasi dei rimedi di cui sopra,
 - il risarcimento dei danni per eventuali costi aggiuntivi, perdite o spese sostenute da parte dell'Acquirente, che sono attribuibili alla mancata consegna da parte del Venditore della merce alla data di scadenza, con un minimo del 3% del valore dell'Ordine di Acquisto per ogni settimana di ritardo.
- 9.4. Se l'Acquirente accetta per iscritto la consegna per partite, il Contratto deve essere interpretato come un contratto unico per ogni partita. Tuttavia la mancata consegna da parte del Venditore di una qualsiasi delle partite autorizza l'Acquirente a sua discrezione di considerare risultato tutto il Contratto.
- 9.5. Se i Beni vengono consegnati all'Acquirente in eccesso rispetto alle quantità ordinate, l'Acquirente non è tenuto a pagare per l'eccesso e l'eventuale eccedenza sarà e rimarrà a rischio del Venditore e potranno essere riconsegnati al Venditore a sue esclusive spese.
- 9.6. I Beni non si considerano accettati dall'Acquirente prima che siano trascorsi almeno 7 (sette) giorni – o il maggiore periodo concordato dalle parti – successivi alla consegna al fine di poterli ispezionare. Successivamente all'ispezione, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio a disposizione, l'Acquirente ha il diritto di chiedere la restituzione e la sostituzione dei Beni difettosi. Una volta accettati, l'Acquirente si riserva il diritto di comunicare eventuali difetti rilevati e, in tal caso, di esercitare i diritti previsti dalla Clausola 6.
- 10. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'**
- 10.1 Tutti i Beni forniti dal venditore diventano di proprietà dell'Acquirente al momento della consegna nel luogo di consegna indicato nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto.
Nel caso in cui, in conseguenza della natura dei Beni, sia richiesta la sottoscrizione dell'Acquirente su un verbale di consegna, la proprietà dei Beni si trasferisce dal Venditore all'Acquirente con la sottoscrizione da parte dell'Acquirente.
- 10.2 Il Venditore è responsabile e si assume ogni e qualsiasi rischio per le perdite ed i danni ai Beni fino alla consegna degli stessi in conformità con la Clausola 9. Al momento della consegna, il Venditore cessa di sopportare il rischio della perdita o del danneggiamento; ad eccezione, tuttavia, di qualsiasi perdita o danno che siano conseguenza della non conformità del confezionamento da parte del Venditore, i quali saranno a carico del Venditore stesso.
- 10.3 Ogni clausola di riserva di proprietà inserita dal Venditore si considera come non scritta e senza efficacia.
- 11. ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO**
- 11.1. I Beni dovranno essere propriamente preparati, etichettati, confezionati e marchiati in conformità a quanto previsto dalle Leggi Applicabili e dalle istruzioni contenute nel Contratto, il Venditore deve sorvegliare e proteggere i Beni al fine di garantire che essi raggiungano la destinazione specificata nel Contratto in buone condizioni e che i Beni siano correttamente manipolati ed identificati.
- 11.2 Tutti i Beni pericolosi devono essere imballati separatamente da quelli di natura non pericolosa ed in conformità con la successiva Clausola 12.
- 11.3. Se il Contratto prevede spedizioni multiple e/o destinazioni diverse, il Venditore non deve effettuare alcuna spedizione, fino a quando non vengano emessi i separati Ordini di Acquisto dallo stabilimento dell'Acquirente.
- 11.4. Se nella spedizione vengono utilizzati contenitori che devono essere resi, questi ultimi devono essere restituiti al Venditore a sue spese.
- 12. MERCI PERICOLOSE**
- 12.1. Le Merci Pericolose devono essere marchiate dal Venditore mediante l'utilizzo dei simboli internazionali per le merci pericolose e devono mostrare il nome degli ingredienti e dei materiali secondo quanto previsto dalle Leggi Applicabili. I documenti di trasporto e gli altri rilevanti documenti devono includere una dichiarazione di pericolosità ed il nome dei materiali.
- 12.2. Le Merci devono essere accompagnate dalle informazioni di emergenza sotto forma di istruzioni scritte, etichette e contrassegni, secondo le Leggi Applicabili. Le Merci Pericolose devono essere accompagnate dal *Safety Data Sheet (SDS)*.
- 12.3. Tutte le precedenti informazioni devono essere scritte in inglese e nella lingua utilizzata nel paese di consegna.
- 12.4. Il Venditore è tenuto a rispettare i requisiti di legge del paese di consegna e gli accordi internazionali in materia di imballaggio, etichettatura e trasporto di merci pericolose.
- 12.5. Tutte le informazioni in possesso, o ragionevolmente a disposizione del Venditore per quanto riguarda i potenziali pericoli conosciuti o che si ritiene possano esistere nel trasporto, manipolazione o uso dei Beni forniti devono essere tempestivamente comunicate all'Acquirente.
- 13. RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI**
- 13.1. I Beni forniti e/o i Servizi resi devono essere conformi alla Legge Applicabile, alle pertinenti disposizioni contenute nelle norme applicabili e negli ordini o regolamenti che dovessero intervenire, compresi i permessi necessari.
- 14. PREZZO**
- 14.1. Il prezzo dei Beni e/o dei Servizi deve essere indicato nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto e se non diversamente concordato per iscritto da parte dell'Acquirente, deve essere al netto di tutte le imposte che la legge richiede al Venditore, e comprensivo di tutti gli altri oneri.
- 14.2. Nessuna variazione del prezzo e nessuna spesa extra sarà accettata dall'Acquirente, ad eccezione della situazione contemplata nella Clausola 3.2.
- 14.3. Il Venditore deve inviare la fattura all'Acquirente o alla società specificata dall'Acquirente al momento, della spedizione all'Acquirente dei Beni acquistati, ma separatamente da questa. La fattura deve contenere il numero dell'Ordine di Acquisto dell'Acquirente.
- 15. PAGAMENTI**
- 15.1. L'Acquirente deve pagare il prezzo dei Beni e/o dei Servizi entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese successivo al mese in cui ha ricevuto la fattura salvo che sia diversamente stabilito per iscritto.
Il prezzo dei Beni e/o dei Servizi può essere pagato dall'Acquirente mediante bonifico bancario sul conto corrente del Venditore o come diversamente previsto dal singolo Ordine di Acquisto o nel Contratto.
- 15.2. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio, l'Acquirente si riserva il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto in qualsiasi momento dal Venditore all'Acquirente con qualsiasi importo da pagare da parte dell'Acquirente al Venditore in base al Contratto.
- 15.3. Il tasso degli interessi per il ritardato pagamento è concordato in modo fisso con riferimento al giorno della scadenza del pagamento unico.
- 16. PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE**
- 16.1. Materiali, attrezzature, utensili, matrici, modelli, diritti d'autore, diritti di design o qualsiasi altra forma di diritti di proprietà intellettuale sui disegni, specifiche e dati forniti dall'Acquirente al Venditore o non forniti, ma utilizzati dal Venditore in particolare nella produzione dei Beni devono essere sempre e rimanere sempre di esclusiva proprietà dell'Acquirente ("Proprietà dell'Acquirente"). La Proprietà dell'Acquirente deve essere salvaguardata e custodita dal Venditore a proprio rischio e mantenuta e conservata in buone condizioni dal Venditore fino a che non sia restituita all'Acquirente e non deve essere utilizzata se non in conformità con le istruzioni scritte dell'Acquirente, né tali beni possono essere usati diversamente da come sia stato autorizzato per iscritto dall'Acquirente. Tali informazioni possono essere utilizzate solo per lo scopo del Contratto.
- 16.2. Ogni invenzione, scoperta o processo tecnico, o domanda presentata, ideata o applicata dal Venditore o dai suoi dipendenti, agenti, subappaltatori, singolarmente o congiuntamente ad altri, nell'esecuzione del Contratto, deve essere divulgata e documentata all'Acquirente, e sarà di sola ed esclusiva proprietà dell'Acquirente e sarà considerata come informazione riservata.
- 17. RICAMBI E SOPPRESSIONE DELLA FABBRICAZIONE DI BENI**
- 17.1. Il Venditore si impegna:
- a meno che e fino a quando non dia il preavviso di cui alla lettera (b) sotto riportata, a produrre Beni dello stesso tipo di quelli descritti nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto e pezzi di ricambio per la riparazione o parziale sostituzione di tali Beni per tutto il periodo della durata normale della vita dei Beni in conformità con i requisiti dell'Acquirente e ad un prezzo equo e ragionevole;
 - se ha intenzione di cessare di essere un fornitore di Beni o di pezzi di ricambio per i Beni deve dare all'acquirente un preavviso scritto almeno 180 (centottanta) giorni prima della cessazione; e
 - nella fattispecie descritta alla lettera (b) deve mettere a disposizione dell'Acquirente mediante un "singolo acquisto" il quantitativo di Beni o parti di ricambio per i Beni che l'Acquirente ragionevolmente può richiedere ai fini del futuro rinnovamento, riparazione o sostituzione dei Beni ad un prezzo equo e ragionevole.
- 18. WORKING ARRANGEMENTS**
- 18.1. Il Venditore che entra o lavora sul Sito deve conformarsi alle Condizioni ed ai Regolamenti, insieme a tutte le Leggi Applicabili, le regole del Sito, i regolamenti in materia di igiene e sicurezza e le politiche di garanzia ambientale e della qualità, che possono essere emesse di volta in volta da parte dell'Acquirente.
- 18.2. Il Venditore dovrà fornire all'Acquirente mediante una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica portineria@euorsb.com, entro 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività, la seguente documentazione:
- un elenco con i nomi dei lavoratori impiegati per l'esecuzione delle attività;
 - un elenco dei veicoli e la documentazione pertinente (in particolare assicurazioni, targa, e tutta la documentazione richiesta dalla Legge Applicabile);
 - il nome della persona incaricata di vigilare sul rispetto delle attività secondo gli standard di sicurezza sul lavoro e di sicurezza, come previsto dalla Legge Applicabile;
 - certificato di formazione della persona di cui al punto c);
 - certificati di formazione dei dipendenti inclusi nell'elenco di cui al precedente punto (a), in conformità con quanto richiesto dalla Legge Applicabile e con l'accordo italiano Stato-Regioni (cosiddetto "Accordo Stato-Regioni" datato 21 Dicembre 2011);
 - certificati di formazione dei dipendenti responsabili del pronto soccorso e delle misure antincendio;
 - certificato di costituzione della società aggiornato alla data dell'Ordine di Acquisto;

- (h) un DURC valido (cosiddetto: "Documento Unico di Regolarità Contributiva"), come richiesto dalla legge italiana
- (i) Certificati Unilav (il modello telematico con cui viene comunicato all'Ufficio per l'Impiego l'instaurazione del rapporto di lavoro) dei dipendenti inclusi nella lista (a) impiegati per l'esecuzione delle attività;
- (j) l'accettazione del DUVRI (cosiddetto "Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze");
- (k) del DVR (documento di valutazione del rischio) o del POS (piano di sicurezza operativa).
- 18.3. Il Venditore deve eseguire il Lavoro Concordato in conformità con tutte le normative in materia, con gli standard ed i codici pratici. Il Venditore deve ottenere tutte le licenze necessarie, i permessi e le autorizzazioni in relazione all'attività, e deve utilizzare l'attrezzatura adeguata e corretta. Nell'esecuzione dei lavori:
- (a) dovrà essere rispettata ogni disposizione del D.Lgs 81/2008, concernente i requisiti di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili;
- (b) dovrà essere rispettata ogni disposizione del D.Lgs. 493/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la segnaletica;
- (c) dovrà essere rispettata ogni previsione del D.Lgs. 81/2008 e 277/1991 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare in materia di requisiti per i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione del personale da parte del venditore;
- (d) dovrà essere rispettata ogni Legge Applicabile.
- 18.4. Il Venditore ha compreso la natura e la portata del Lavoro Concordato ed ha effettuato tutte le indagini necessarie, le analisi e le ispezioni del Sito e delle attività rilevanti, e non può avanzare alcuna pretesa fondata sulla sua incapacità di svolgerle. L'Acquirente, su richiesta del Venditore, deve concedere l'accesso e fornire le informazioni ragionevoli necessarie al suddetto scopo.
- 18.5. Nell'esecuzione del Lavoro Concordato, salvo un ragionevole preavviso scritto da parte dell'Acquirente, l'Acquirente deve ragionevolmente consentire al Venditore ed ai suoi dipendenti, agenti e sub-appaltatori, debitamente indicati all'Acquirente, l'accesso al Sito per lo scopo previsto dal Lavoro Concordato e simultaneamente con l'esecuzione del lavoro di altri.
- 18.6. Su richiesta, il Venditore designa uno o più rappresentanti competenti, il cui nome o nomi devono essere stati precedentemente comunicati per iscritto all'Acquirente da parte del Venditore, al fine di sovrintendere allo svolgimento del Lavoro Concordato sul Sito. Il suddetto rappresentante, o se sono nominati una pluralità di rappresentanti, uno di tali rappresentanti, dovrà essere presente sul Sito durante le ore lavorative, e gli eventuali ordini o istruzioni, che l'Acquirente può dare a tale rappresentante, si considerano come dati al Venditore.
- 18.7. Il Venditore deve fornire rendimenti del lavoro svolto all'Ingegnere di SRB o al soggetto designato secondo le procedure specifiche del Sito.
- 18.8. Il Venditore dovrà manlevare l'Acquirente da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che dovessero essere causati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei Servizi o di altri servizi indicati nell'Ordine di Acquisti e/o nel Contratto, nel caso in cui essi siano causati dai suoi lavoratori o dipendenti e/o nel caso in cui essi siano causati da cattiva gestione e/o malfunzionamento del mezzo di trasporto o di sollevamento utilizzati dal Venditore o dai suoi lavoratori o dipendenti.
- 19. DIPENDENTI DEL VENDITORE, AGENTI E SUBAPPALTATORI**
- 19.1. Il Venditore deve utilizzare sul Sito, solamente operai o agenti o subappaltatori debitamente formati, qualificati ed esperti. L'Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore di rimuovere dal Sito qualsiasi persona incompetente, improduttiva, negligente o colpevole di cattiva condotta relativa alla sua occupazione o che, per qualsiasi altro motivo valido, non dovrebbe altrimenti essere impiegata sul sito.
- 19.2. Il Venditore non può cedere il Lavoro Concordato in tutto o in parte ad un subappaltatore, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore è responsabile di istruire i propri dipendenti, agenti e eventuali subappaltatori, approvati dall'Acquirente, rendendoli edotti del contenuto del Contratto e del Regolamento.
- 19.3. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere a qualsiasi contraente o subappaltatore di sottoporsi a una prova di capacità sul Sito e nel caso di fallimento di questi ultimi a tali test, questi potranno essere rimossi dal sito, su richiesta dell'Acquirente.
- 20. MODIFICHE DEL LAVORO CONCORDATO**
- 20.1. Il Venditore non deve apportare alcuna modifica al Lavoro Concordato, ad eccezione di quanto indicato per iscritto da parte dell'Acquirente.
- 21. UTILIZZO DEI SERVIZI DELL'ACQUIRENTE**
- 21.1. L'Acquirente non ha alcun obbligo di fornire l'Impianto al Venditore, se non specificatamente concordato nel Contratto o, in ogni caso, per iscritto.
- 21.2. L'Acquirente ha il diritto di riprendersi l'Impianto in qualsiasi momento senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'Acquirente.
- 21.3. Il Venditore deve applicare diligentemente tutte le ragionevoli competenze professionali nell'utilizzo o nella direzione del personale dell'Acquirente o di suoi dipendenti o subappaltatori nell'uso dell'Impianto.
- 21.4. Il Venditore è responsabile di tutti i danni all'Impianto, inclusi a titolo esemplificativo, la perdita per il furto, a causa di negligenza da parte del Venditore, del suo personale o agenti o subappaltatori.
- 21.5. L'Acquirente è responsabile di eventuali danni all'Impianto causati da un difetto dell'Impianto che il Venditore dimostra come già esistente precedentemente alla locazione.
- 21.6. Nel caso in cui l'Impianto sia gestito dal personale dell'Acquirente, l'operatore non diviene parte del personale dell'Acquirente, ma deve effettuare nell'Impianto i lavori richiesti dall'Acquirente. Il Venditore è l'unico responsabile per tutti i danni causati dalla sua cattiva gestione o negligenza.
- 22. MATERIALI FORNITI GRATUITAMENTE**
- 22.1. Il Venditore è il soggetto responsabile per tutti i materiali forniti gratuitamente dall'Acquirente per il Lavoro Concordato e deve opportunamente dichiarare il loro utilizzo secondo le istruzioni date dall'Acquirente.
- 22.2. Il Venditore deve sostituire a proprie spese tutti i suddetti materiali che vengono persi, usati in maniera inefficiente o danneggiati per qualsiasi motivo.
- 22.3. Il Venditore deve restituire all'Acquirente tutti i suddetti materiali non utilizzati dal Venditore nell'esecuzione del Lavoro Concordato.
- 23. PRODOTTI & MATERIALI**
- 23.1. Tutti i prodotti ed i materiali per il Lavoro Concordato devono essere conformi alle Specifiche. Nel caso in cui non siano specificati degli standard, il Lavoro Concordato deve rispettare la legislazione, le norme nazionali ed i codici di condotta e le raccomandazioni delle associazioni di categoria interessate, nonché ogni Legge Applicabile.
- 23.2. Qualora il Lavoro Concordato includa la selezione di disegni e/o materiali da parte del Venditore, il Venditore garantisce all'Acquirente che tali disegni e/o materiali saranno conformi e sufficienti per lo scopo previsto.
- 23.3. Il Venditore dovrà in ogni momento rispettare le procedure di garanzia della qualità comunicate dall'Acquirente.
- 23.4. Ove ciò sia richiesto dall'Acquirente, i disegni e le altre informazioni rilevanti devono essere inviati all'Ingegnere di SRB e diventeranno di proprietà dell'Acquirente.
- 23.5. Il Venditore a proprie spese, se richiesto, deve inviare campioni dei materiali proposti per essere utilizzati e, una volta approvati, devono essere tenuti dall'Acquirente come riferimento per lo standard di qualità dei materiali che dovranno essere usati nei lavori. I materiali consegnati al Sito non devono essere in alcun modo di qualità inferiore ai campioni approvati dall'Acquirente e devono essere conformi alle Specifiche.
- 23.6. Il Venditore è responsabile della definizione con precisione del Lavoro Concordato e della correttezza di tutti i collegamenti e di tutti gli allineamenti di tutte le parti del Lavoro Concordato. Al termine del Lavoro Concordato, egli deve rimuovere tutte le attrezzature ed opere temporanee che non rientrano nel Lavoro Concordato e deve lasciare il Sito in condizioni soddisfacenti per l'Acquirente.
- 23.7. Il Venditore deve fare tutto il necessario per la completa esecuzione del Lavoro Concordato e per il corretto funzionamento dell'impianto, se tali azioni sono indicate nel dettaglio nelle Specifiche o nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto.
- 23.8. Il Lavoro Concordato è soggetto a test che l'Acquirente può direttamente effettuare sul Sito. Salvo un ragionevole preavviso scritto fornito da parte dell'Acquirente al Venditore, questi test possono essere effettuati nel luogo di fabbricazione. Il Venditore a proprie spese deve fornire assistenza, strumenti, macchine, manodopera e materiali che possono essere richiesti per tali test.
- 23.9. Il Venditore non deve riempire, coprire o in qualsiasi altro modo nascondere qualsiasi parte del Lavoro Concordato prima dell'ispezione e dell'approvazione dell'Ingegnere di SRB. Tale ispezione o approvazione non devono essere considerate come accettazione finale.
- 23.10. L'Acquirente ha il potere di richiedere al Venditore, a spese del Venditore:
- (a) di rimuovere dal Sito qualsiasi materiale che, a parere del Acquirente non è conforme al Contratto;
- (b) di sostituire il materiale con materiale adeguato ed adatto;
- (c) di rimuovere e correttamente rieseguire qualsiasi lavoro che rispetto ai materiali utilizzati o alla lavorazione non è, a giudizio dell'Acquirente, conforme a quanto previsto dal Contratto;
- 23.11. L'Acquirente ha il diritto di assumere e pagare altre persone per svolgere le suddette attività se il Venditore non vi provvede entro 7 (sette) giorni (o un periodo più breve, se richiesto per motivi di sicurezza o di emergenza) dopo la richiesta dell'Acquirente ed il Venditore è tenuto a pagare il costo di tali persone.
- 23.12. Il periodo di indennizzo stabilito nella Clausola 5 è applicabile a tutto il Lavoro Concordato.
- 24. TEMPO PER L'ESECUZIONE**
- 24.1. Il Venditore non deve effettuare la consegna né iniziare l'esecuzione del Lavoro Concordato sul Sito prima di aver ottenuto un valido numero di Ordine di Acquisto emesso dalla Direzione Acquisti SRB.
- 24.2. Il Venditore, entro 7 (sette) giorni da quando ha effettuato la richiesta suddetta, presenta all'Acquirente, per la sua approvazione, un piano dettagliato e vincolante, nel quale viene mostrato come verrà realizzato il Lavoro Concordato. Il Venditore deve, inoltre, fornire per iscritto i dettagli riguardo alla modalità di realizzazione del Lavoro Concordato e delle eventuali opere temporanee, in particolare, la descrizione dei metodi di costruzione, delle attrezzature ed il numero e la qualifica della sua manodopera. La presentazione di tale programma per l'approvazione dell'Acquirente o la trasmissione di tali dettagli non esonerano il Venditore dalle sue funzioni o responsabilità ai sensi del Contratto.
- 24.3. Fatto salvo ogni altro diritto dell'Acquirente, qualora il Venditore non completi il Lavoro Concordato entro la data indicata nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto (o entro il maggior periodo confermato in un ordine di modifica), l'Acquirente ha il diritto di recuperare i danni dal Venditore. I con

- un minimo del 3% del valore dell'Prezzo del Contratto per ogni settimana di ritardo.
- 24.4 L'Acquirente può notificare per iscritto al Venditore la richiesta di sospendere il Lavoro Concordato o parte di esso ed il Venditore durante tale sospensione deve correttamente custodire e garantire il Lavoro Concordato. Gli eventuali costi aggiuntivi (se presenti) sopportati dal Venditore nel rispetto delle istruzioni dell'Acquirente saranno pagati da questo ultimo a meno che tale sospensione sia:
- diversamente disciplinata nel Contratto, o
 - necessaria per la corretta esecuzione del Lavoro Concordato a causa delle condizioni climatiche o per colpa del Venditore, o
 - necessaria per la sicurezza del Lavoro Concordato o parte di esso.
- 24.5 L'Acquirente sarà responsabile dei suddetti costi aggiuntivi nella misura in cui siano ragionevoli, considerato che il Venditore non ha diritto di recuperare tali costi aggiuntivi a meno che non faccia un reclamo scritto entro 28 giorni dalla notifica dell'Acquirente o nel caso in cui siano risultanti dall'inadempimento o dalla negligenza da parte del Venditore.
- 25. RESPONSABILITA' PER DANNI O LESIONI**
- 25.1 Il Venditore deve adottare ogni precauzione possibile per non danneggiare o ferire qualsiasi proprietà o persone. Il Venditore deve soddisfare tutte le fondate richieste di risarcimento per danni o lesioni derivanti da o in conseguenza di eventuali operazioni previste dal Contratto, dovute a negligenza da parte del Venditore, del suo personale o da agenti o subappaltatori, se tali richieste sono fatte dall'Acquirente o da un terzo contro l'Acquirente o direttamente al Venditore ("Richiesta").
- 25.2 Il Venditore deve manlevare l'Acquirente secondo quanto previsto dalla Clausola 5.
- 25.3 Il Venditore deve dare immediata notizia all'Acquirente in caso di eventuali incidenti o danni, che possano o meno formare oggetto di una richiesta e deve fornire tutte le informazioni e l'assistenza al riguardo che l'Acquirente o gli assicuratori dell'Acquirente possano richiedere. Il Venditore non può negoziare, pagare, risolvere, ammettere o rigettare qualsiasi pretesa senza il loro consenso scritto, e deve consentire all'Acquirente o agli assicuratori dell'Acquirente di intraprendere le azioni in nome del Venditore al fine di ottenere un risarcimento o assicurarsi un indennizzo da parte di terzi per le questioni di cui sopra. Fermo restando quanto sopra, il Venditore deve inoltre dare comunicazione al proprio assicuratore nel caso in cui tale incidente o danno possa essere coperto da polizze di assicurazione del Venditore.
- 25.4 Il Venditore deve, a proprie spese e in nome proprio, organizzare e mantenere in vigore tutte le assicurazioni di cui alla Clausola 8 e quelle ulteriormente necessarie o richieste dalla legge per il Lavoro Concordato, quali a titolo esemplificativo l'assicurazione professionale. Il Prezzo del contratto si considera inclusivo del costo di tutte queste assicurazioni ed il Venditore sarà responsabile per il pagamento di tutti gli importi di tutte le assicurazioni.
- 25.5 Il Venditore deve produrre all'Acquirente, se richiesto, le polizze assicurative in vigore come previsto dalle presenti Condizioni insieme alla adeguata prova del pagamento dei premi per il periodo in vigore.
- 26. RISERVATEZZA**
- 26.1 Il Venditore non deve scattare fotografie di alcuna delle attrezzature, installazioni o proprietà dell'Acquirente senza il previo consenso per iscritto dell'Acquirente. Il Venditore deve conservare con la massima riservatezza tutti i know-how, le invenzioni, i processi tecnici o commerciali o le iniziative che sono di natura riservata e sono stati resi noti al Venditore dall'Acquirente o dai suoi agenti e ogni altra informazione riservata riguardante l'attività dell'Acquirente o dei suoi prodotti di cui è venuto a conoscenza, e il Venditore deve limitare la divulgazione di tale materiale riservato soltanto ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori e soltanto nel caso in cui sia necessario al fine di adempiere le obbligazioni del Venditore nei confronti dell'Acquirente e deve provvedere affinché tali dipendenti, agenti o subappaltatori siano soggetti agli stessi obblighi di riservatezza cui è tenuto il Venditore.
- 26.2 Il Venditore non deve pubblicizzare o rendere pubblico il fatto che il Venditore ha stipulato un contratto per fornire all'Acquirente i Beni e/o dei Servizi ordinati di volta in volta dall'Acquirente, e non deve utilizzare i marchi o nomi commerciali dell'Acquirente nelle proprie pubblicità e materiale promozionale, a meno che l'Acquirente abbia previamente acconsentito per iscritto.
- 27. SOSPENSIONE**
- 27.1 L'Acquirente ha il diritto di sospendere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il Contratto fornendo un ragionevole motivo. In caso di esercizio di tale diritto l'Acquirente dovrà conseguentemente estendere ragionevolmente il tempo disponibile per l'esecuzione del Contratto e dovrà anche pagare al Venditore eventuali importi che sono dovuti e pagabili al Venditore alla data della sospensione e successivamente dovrà rimborsare al Venditore i costi diretti che il Venditore ha ragionevolmente dovuto sostenere a far data dalla sospensione ordinata dall'Acquirente.
- 28. RISOLUZIONE**
- 28.1 L'Acquirente ha il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di risolvere il Contratto in tutto o in parte, dando al Venditore un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, a seguito del quale tutto il lavoro oggetto del Contratto sarà interrotto e l'Acquirente dovrà pagare al Venditore un equo e ragionevole compenso per il lavoro in corso al momento della risoluzione, ma tale compensazione non comprende la perdita di profitti anticipati o perdite consequenziali, salvo in caso di dolo e colpa grave.
- 28.2 L'Acquirente può dare, mediante una comunicazione scritta, al Venditore 7 (sette) giorni (o un periodo più breve, se richiesto per motivi di sicurezza o di emergenza) per sanare i seguenti inadempimenti o violazioni, se il Venditore:
- non esegue il Lavoro Concordato secondo quanto previsto o specificato nel Contratto e/o nell'Ordine d'Acquisto o
 - non sta procedendo abbastanza velocemente per garantire il completamento del Lavoro Concordato secondo il tempo stabilito nel Contratto o se tale tempo è già scaduto, o
 - si è rifiutato di effettuare una ragionevole richiesta dell'Acquirente per l'esecuzione del Lavoro Concordato.
- In tal caso, se il Venditore non ottempera a quanto richiesto nella suddetta comunicazione, l'Acquirente può, a spese del Venditore e senza pregiudizio alcuno dei suoi altri diritti:
- risolvere il Contratto, ed eseguire da sé la parte del Lavoro Concordato che il Venditore non ha svolto; o
 - assegnare in tutto o in parte il Lavoro Concordato ad un qualunque altro soggetto, in sostituzione del Venditore, o
 - apportare le modifiche, le sostituzioni e le aggiunte al Lavoro Concordato ritenute necessarie per garantire la buona esecuzione dello stesso.
- 28.3 L'Acquirente ha il diritto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Venditore, di risolvere il Contratto immediatamente qualora:
- il Venditore commetta una violazione di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del Contratto e non la sani entro 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta;
 - qualsiasi procedura concorsuale, esecutiva o altra procedura sia stata intrapresa sui beni del Venditore;
 - il Venditore abbia una richiesta di fallimento presentata contro di lui o concluda un accordo o concordato con i suoi creditori, o comunque benefici di qualsiasi disposizione di legge attualmente in vigore a favore dei debitori insolventi, o convochi una riunione dei creditori, o entri in liquidazione ad eccezione di una liquidazione volontaria per il solo scopo di ristrutturazione o fusione, o abbia un curatore e/o manager, amministratore o curatore amministrativo nominato dalla sua impresa o parte di esso, per i quali penda un qualsiasi procedimento in materia di insolvenza o possibile insolvenza del venditore;
 - il Venditore cessi o minacci di cessare di svolgere la propria attività; o
 - la posizione finanziaria del Venditore si deteriori a tal punto che, a giudizio ragionevole dell'Acquirente sia in pericolo la capacità del Venditore di adempiere adeguatamente i suoi obblighi ai sensi del Contratto.
- 28.4 In caso di ripetute violazioni del Contratto, o cattiva condotta generale di qualsiasi dipendente, agente o subappaltatore del Venditore, l'Acquirente si riserva il diritto di sospendere l'incarico del Venditore e di annullare l'Ordine di Acquisto.
- 28.5 La risoluzione del Contratto, per qualunque causa, non pregiudica i diritti ed i doveri dell'Acquirente maturati prima della risoluzione. Le Clausole 1, 16, 26 e 33 continuano ad essere esecutive indipendentemente dalla risoluzione.
- 28.6 In ogni caso di risoluzione per inadempimento del Venditore, quest'ultimo deve pagare una penale del 30% (trenta per cento) sul prezzo di acquisto originale.
- 29. CESSIONE E SUB-APPALTO**
- 29.1 Il Contratto non deve essere trasferito, ceduto o affidato ad un sub contraente da parte del Venditore, in tutto o in parte, se non con il previo consenso scritto dell'Acquirente. In ogni caso, il Venditore deve rimanere obbligato congiuntamente e/o in solido con il cessionario o subappaltatore.
- 30. FORZA MAGGIORE**
- 30.1 Ciascuna parte si riserva il diritto di posporre la data di consegna o di pagamento o di annullare il Contratto o ridurre il volume dei Beni e/o Servizi ordinati se viene impedita o ritardata nella conduzione della propria attività a causa di un evento di forza maggiore, a condizione che l'evento di forza maggiore venga immediatamente notificato per iscritto all'altra parte. Nessuno dei contraenti è responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione derivante dal Contratto o dalle Condizioni, se tale parte fornisce la prova che:
- è dovuto a forza maggiore;
 - tale mancato adempimento è dovuto ad un inadempimento indipendente da tale parte;
 - tale impedimento non era prevedibile al momento della conclusione del Contratto ed i suoi effetti non erano prevedibili;
 - non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare quell'impedimento né i suoi effetti.
- 30.2 Per Forza Maggiore si intende una causa che impedisca alle parti di eseguire una qualsiasi propria obbligazione o tutte le proprie obbligazioni, che è dovuta o è attribuite ad atti, eventi, omissioni o incidenti imprevedibili ed inevitabili che non possano essere in alcun modo sotto il controllo della parte, comprese le guerre e le sommosse civili.
- 30.3 La parte che invochi l'esimente della forza maggiore è tenuta a comunicare alla controparte, appena possibile e subito dopo essere venuta a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla propria capacità di eseguire i propri obblighi, l'esistenza di un tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla propria capacità di far fronte agli impegni assunti. Analoga comunicazione dovrà essere data non appena verrà meno la causa di forza maggiore. La parte che ometta l'una o l'altra comunicazione è responsabile dei danni che si sarebbero potuti evitare.

La Clausola 30 esime la parte che non abbia eseguito una obbligazione da responsabilità per danni, penali ed altre sanzioni contrattuali.
Se una delle parti è impedita ad adempiere le proprie obbligazioni, per le suddette circostanze, per un periodo continuativo che supera i 60 (sessanta) giorni, l'altra parte potrà recedere dal Contratto immediatamente tramite preventiva comunicazione scritta nella quale illustra la causa dell'impedimento, nel qual caso nessuna delle parti avrà alcuna responsabilità verso l'altra, tranne per quanto riguarda i diritti e le passività maturati prima di tale risoluzione, i quali continuano a sussistere.

31. RAPPORTO TRA LE PARTI

31.1. L'Acquirente ed il Venditore sono parti contraenti indipendenti e nulla nel Contratto, o in qualsiasi Ordine di Acquisto emesso ai sensi delle presenti Condizioni, comporta che una delle parti sia considerata l'agente o rappresentante legale dell'altra parte. Inoltre, nessuna delle parti avrà alcuna autorità di assumere o creare alcun obbligo per conto o in nome dell'altra parte.

32. MISCELLANEA

32.1. Il Venditore accetta di (a) rispettare tutte le Leggi Applicabili; (b) rispettare tutte le leggi, le norme, i codici e i regolamenti applicabili nel proprio paese o nei paesi in cui opera ai Beni e/o ai Servizi venduti o servizi prestati, comprese, a titolo esemplificativo, le leggi ambientali, anti-corruzione, sui diritti dei lavoratori, sulla libertà di associazione, sui salari, sui benefici e sulle ore di lavoro; (c) fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro anche sotto il profilo sanitario e dovrà porre in essere opportuni controlli e fornire attrezzature di protezione; (d) seguire le pratiche di non discriminazione in materia di sesso, razza, età, nazionalità, disabilità, cittadinanza, stato di veterano, stato civile, orientamento sessuale, o credenze religiose e di fornire un ambiente di lavoro privo di molestie; (e) astenersi dal pagare o accettare tangenti o mazzette e concorda sul fatto che non è coinvolta e si impegna a non porre in essere le suddette condotte (o comportamenti che danno origine ad un sospetto di): dare o ricevere, sia dal settore pubblico che dal settore privato o da un ente, direttamente o indirettamente, una tangente, il pagamento di agevolazione o altri pagamenti illeciti o non corretti o vantaggiosi; (f) ridurre al minimo l'impatto operativo per l'aria, l'acqua, il suolo, e le zone circostanti; e (g) richiedere ai suoi venditori di aderire agli stessi requisiti di cui sopra. Il venditore accetta, inoltre, di rispettare, e certifica di essere conforme a, tutte le leggi in materia di lavoro forzato, lavoro minorile, schiavitù e tratta degli esseri umani. Il Venditore accetta di richiedere, e garantisce di richiedere, ai propri venditori di aderire agli stessi requisiti.

32.2. Il Venditore dichiara (i) di conoscere la disciplina contenuta nel Codice Etico adottato dall'Acquirente; (ii) di conoscere la disciplina contenuta nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dall'Acquirente; (iii) di essere a conoscenza del fatto che può vedere il contenuto del Codice Etico al seguente indirizzo internet www.eurosrb.com; (iv) di accettare interamente il contenuto del Codice Etico; (v) di non violare la disciplina del Codice Etico; (vi) nel caso in cui sia dipendente o collabori con Enti Pubblici, dichiara di aver assolto tutti gli adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle Leggi Applicabili per l'assunzione di altri incarichi professionali.

L'inosservanza da parte del Venditore dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave delle presenti Condizioni e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

32.3. Se una qualsiasi disposizione delle Condizioni e/o del Contratto si trova ad essere in tutto o in parte illegale, invalida, nulla, annullabile, non applicabile o irragionevole, essa, nei limiti di tale illegittimità, invalidità, nullità, annullabilità inefficacia o irragionevolezza, è considerata separabile e le restanti disposizioni del contratto e la parte della disposizione valida continuano ad avere pieno vigore ed efficacia.

32.4. Il mancato o ritardato intervento di una parte diretto a far rispettare una qualsiasi previsione delle Condizioni e/o Contratto non costituisce una rinuncia della parte ad alcuno dei diritti di cui alle Condizioni e/o al Contratto.

32.5. La tolleranza da parte dell'Acquirente di violazioni o inadempimenti posti in essere dal Venditore in violazione delle disposizioni contenute nelle Condizioni e/o nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o non adempite e non influirà sugli altri termini delle Condizioni e/o del Contratto.

32.6. Le parti delle Condizioni e/o Contratto concordano che una persona che non è parte di esso non possa chiedere l'esecuzione di un qualsiasi termine del Contratto.

32.7. Il Venditore si impegna, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, codice civile italiano, a non trasferire a terzi il credito derivante dal Contatto ("Clausola di non trasferibilità"). Il Venditore si impegna, inoltre, a far conoscere la clausola di non trasferibilità attraverso una formulazione specifica inserita su ogni fattura relativa a ciascun Ordine di Acquisto.

33. LEGGE APPLICABILE, LINGUA, VARIAZIONI, GIURISDIZIONE, PRIVACY

33.1. Le presenti Condizioni saranno disciplinate, eseguite ed interpretate ai sensi della legge italiana.

33.2. Le presenti Condizioni sono redatte in lingua italiana, che è l'unica lingua che regola queste Condizioni. In caso di contrasto con altre traduzioni, il contratto in lingua italiana deve sempre prevalere.

33.3. Le presenti Condizioni costituiscono le uniche e complete condizioni generali di acquisto di beni e servizi tra le parti e non possono essere derogate, cambiate, modificate o risolte verbalmente, ma solo mediante un

accordo scritto firmato dalla parte alla quale è richiesta tale deroga, cambiamento, modifica o risoluzione.

33.4. Il Venditore e l'Acquirente concordano nel sottoporre alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna (Italia) qualsiasi azione legale, causa o procedimento in relazione alle presenti Condizioni o a qualsiasi Contratto.

33.5. Le parti riconoscono di aver reciprocamente adempiuto agli obblighi previsti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, e loro successive modifiche e integrazioni, e di dare il loro consenso al trattamento dei dati personali, i quali possono essere utilizzati esclusivamente per la esecuzione di precedenti, presenti e futuri rapporti contrattuali, nonché per l'adempimento delle formalità obbligatorie previste dalle correlate leggi.

34. COMUNICAZIONI

34.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto, tutte le comunicazioni o notifiche richieste o autorizzate ai sensi del Contratto o delle Condizioni devono essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con corriere espresso o tramite PEC, in lingua italiana o inglese, e si considerano debitamente e validamente inviate se indirizzate, in ogni caso, come segue:

SRB S.p.A.

Strada per Fiume Piccolo n. 10, Zona Industriale

72100 Brindisi (BR), Italia,

e-mail: ufficioacquisti@eurosrb.com

o a qualsiasi altro indirizzo che ciascuna parte può in seguito fornire all'altra mediante comunicazione scritta, come qui previsto.

Luogo e data

Timbro del Venditore

Sottoscrizione di persona autorizzata dal Venditore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il venditore accetta esplicitamente il contenuto delle seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18.7, 19.1, 20, 21, 22, 23.10, 23.11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Luogo e data

Timbro del Venditore

Sottoscrizione di persona autorizzata dal Venditore